II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1977

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, alla Repubblica federale di Germania delle spese effettuate nel 1975 per gli aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(78/79/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (1), modificata da ultimo dalla direttiva 76/400/CEE (2), in particolare l'articolo 13,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (3), modificata da ultimo dalla direttiva 76/837/CEE (4), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando che le disposizioni adottate dalla Repubblica federale di Germania per l'applicazione della direttiva 76/268/CEE sono state oggetto di una decisione favorevole della Commissione conformemente all'articolo 13 della citata direttiva ed all'articolo 18 della direttiva 72/159/CEE;

considerando che la Repubblica federale di Germania ha presentato una domanda di rimborso delle spese effettuate durante il 1975 per gli aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate e che questa domanda è completa, valida e conforme alle disposizioni della decisione 76/627/CEE della Commissione, del 25 giugno 1976, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nell'ambito della direttiva 75/268/CEE (5);

considerando che dall'esame dei dati trasmessi risulta che sono state effettuate spese imputabili alle condizioni previste nella direttiva 75/268/CEE per un importo di 99 488 589,78 DM (27 182 674,80 UC) ripartito come segue:

secondo il titolo II	(direttiva 75/268/CEE)	98 499 329,78 DM,
secondo il titolo IV		989 260,— DM,

e che è conseguentemente opportuno che il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, rimborsi il 25 % di tale importo ossia 24 872 147,45 DM (6 795 668,70 UC);

considerando che è stato versato un anticipo di 18 882 202,41 DM (5 159 071,70 UC) in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 76/627/CEE e che conseguentemente deve essere versato allo Stato membro un saldo di 5 989 945,04 DM (1 636 597 UC);

(1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 108 del 26. 4. 1976, pag. 21.
(3) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 302 del 4. 11. 1976, pag. 19.
(5) GU n. L 222 del 14. 8. 1976, pag. 37.

considerando che la decisione 76/627/CEE prevede all'articolo 2 che le domande di rimborso di cui al titolo III della direttiva 75/268/CEE sono presentate unitamente alle domande di rimborso delle spese a norma della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari e soprattutto sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il contributo definitivo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, alle spese effettuate per gli aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate durante il 1975 dalla Repubblica federale di Germania è fissato in 24 872 147,45 DM (6 795 668,70 UC).

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH